

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

N. 56/24095/2011

Oggetto: COMUNE DI CERES - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE
GENERALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 9 DEL 05/03/2011 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale Generale al P.R.G.C. vigente, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 05/03/2011, ai sensi degli articoli 15 e 17 della L.R. n. 56/77, trasmesso alla Provincia in data 26/03/2011 (pervenuto il 28/03/2011), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 005/2011)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale Generale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 05/03/2011 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale Generale al P.R.G.C. si prefigge il raggiungimento di una serie di **obiettivi**, tra i quali:

- adeguare il PRGC vigente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), da condursi secondo le indicazioni della Circolare PGR n. 7/LAP del 05/05/1996;
- adeguare il vigente P.R.G.C. alle più recenti normative dettate, in particolare, dal T.U. in materia di Edilizia e dalla documentazione urbanistica a livello sovracomunale (PTR, PPR, PTC e PTC2 Provincia di Torino), normativa in materia di commercio, normativa in materia di inquinamento acustico con conseguente ridefinizione completa del testo delle Norme Tecniche di Attuazione per migliorarne l'impostazione, renderne più chiara ed esplicita l'articolazione normativa accrescendo la facilità di fruizione e gestione delle norme stesse;
- recepimento della classificazione sismica del territorio comunale ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19/01/2010;
- valutazione della consistenza ed individuazione di zone destinate all'insediamento di attività produttive/artigianali/commerciali;
- ridefinire la perimetrazione delle zone destinate all'insediamento delle residenze con rettifiche di perimetrazione delle zone di completamento e introduzione di aree di nuovo impianto a ricucitura di zone residenziali attualmente esistenti;
- verificare la dotazione di aree per Servizio pubblico, così come classificate dall'art. 21-standard urbanistici della L.R. 56/77;
- verificare lo stato del patrimonio edilizio del centro storico, dei vecchi nuclei e dei beni culturali compresi negli elenchi Parte Terza Titolo I del D. Lgs. 42/2004 e dei manufatti di interesse storico artistico non compresi nei suddetti elenchi, ma individuati dagli studi di approfondimento del PTC al

fine di salvaguardare edifici ed elementi tipologici e architettonici ai sensi della normativa vigente;
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati si mettono in atto i seguenti interventi:

1. adeguare il vigente P.R.G.C. (al) Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
2. adeguare il Vigente P.R.G.C. alle più recenti normative, in particolare al T.U. in materia di Edilizia e alla seguente strumentazione urbanistica sovracomunale:
 - Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento predisposto dalla Provincia di Torino ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/1990 e successiva variante;
 - L.R. 08/07/1999 n. 19 e Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999
 - Normativa in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e Legge Regionale 20/10/2000 n. 52);
3. tutelare e valorizzare le risorse naturali e ambientali presenti sul territorio, recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente;
4. ridefinire la perimetrazione delle zone destinate all'insediamento delle residenze stralciando le potenzialità edificatorie di quelle aree per le quali l'indagine geologica ha riscontrato delle criticità, ridistribuendo la volumetria residua su aree di frangia e introducendo alcune nuove zone di espansione;
5. ridefinire delle zone destinate ad attività artigianali/commerciali a seguito di nuove esigenze e manifestazioni di interesse da parte di privati;
6. ridefinire delle aree da destinare a Servizi per il soddisfacimento degli standards urbanistici e delle reali necessità, condottatenendo conto delle aree ormai acquisite dal Comune e delle caratteristiche territoriali e finalizzata ad una distribuzione razionale ed omogenea delle stesse sull'intero territorio comunale, comprese le zone a Servizio di insediamenti produttivi;
7. ridefinire il testo delle Norme Tecniche di Attuazione per adeguare alla più recenti disposizioni legislative, nonché per migliorarne l'impostazione al fine di rendere più chiara ed esplicita l'articolazione normativa e conseguire quindi una più elevata funzionalità per la attuazione e gestione del Piano;
8. tutelare i beni architettonici, archeologici e paesaggistici esistenti;
9. ridefinire gli indici residenziali delle diverse zone di Piano rendendo i medesimi più coerenti con le tipologie abitative insediate ed insediabili e i parametri di densità edilizia per le zone residenziali del P.R.G.C.. al fine di rendere effettivamente attuabili le previsioni dello strumento urbanistico.

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture Viabilità, datato 11/05/2011;
- Pianificazione Trasporti, datato 19/05/2011;
- Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, datato 30/05/2011;
- Esercizio viabilità, datato 06/06/2011;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale del 29/07/2010;

visti:

- il sesto comma dell'articolo 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;

- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale Generale al P.R.G.C. vigente adottato dal Comune di Ceres, con deliberazione C.C. n. 9 del 05/03/2011 le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che ciascun elaborato tecnico deve essere sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario Generale, dal Responsabile del Procedimento e dal Professionista estensore del Progetto e devono essere riportati gli estremi della deliberazione C.C. di adozione (data, n. verbale ecc.) a firma del Segretario Comunale, così come ricordato dalla Circ. Reg. 16/URE per le caratteristiche formali degli elaborati tecnici; inoltre si ricorda che nella "*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*" allegata alla documentazione di Variante, devono essere rappresentate "*...le perimetrazioni...e le denominazioni delle aree normative individuate dal Piano, al fine di rendere evidenti le condizioni di edificabilità e d'uso di ciascuna di esse*" e la stessa dev'essere sottoscritta dal geologo e dal redattore della Variante, per la parte urbanistica;

b) si rileva che l'incremento di capacità insediativa proposto per le Aree destinate a Nuovi Insediamenti Residenziali "Ce" e le Aree di Completamento "Ac*", pari a 521 abitanti, previsti con un indice di 105 mc/ab., configura una crescita pari a quasi il 50% della popolazione residente (1080 abitanti al 31/12/2011). Inoltre, la capacità insediativa residenziale teorica prevista nella Variante Strutturale è pari a 5.723 abitanti. Pur considerando le dinamiche dovute al turismo (il Comune di Ceres è individuato come "Centro Turistico" da P.T.R.), si rileva che, come anche illustrato al cap. 4.10 della Relazione Illustrativa della Variante, "*il flusso turistico si manifesta...con un andamento discontinuo*

dovuto alla mancaza di turismo invernale in loco ed ad una inadeguata struttura ricettiva” mentre è invece “fiorente il turismo giornaliero...”. Analizzando quanto sopra e le dinamiche della popolazione residente, che hanno portato ad una variazione percentuale tra il 1991 ed il 2001 di +1,6% (dati ISTAT), tenendo conto che la Variante si pone tra i suoi obiettivi il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, quantificato in 229.341 mc (pari a 1929 abitanti) per i soli Centri Storici “Cs”, Vecchi Nuclei “Vn” e “Nuclei Frazionali “Nf”, visti anche i dati riportati relativi al numero di abitazioni inutilizzate, si invita l’Amministrazione Comunale a considerare con attenzione l’aumento del carico insediativo proposto e le aree di espansione previste, valutando le reali necessità di crescita della popolazione residente e turistica, attuando ove possibile, strategie ed incentivi per il recupero del patrimonio edilizio esistente. A tale proposito, si ricorda che il PTC all’art. 8.2 Insediamenti Turistici – Indirizzi delle N.d.A., precisa che “Gli abitati classificati come “centri turistici da PTR”...costituiscono sistemi insediativi di preminente interesse locale. In questi centri i Piani Regolatori dovranno prioritariamente conseguire l’obiettivo della riqualificazione dell’offerta turistica con interventi di recupero e valorizzazione delle preesistenze, il potenziamento dei servizi turistici, la selezione di tipologie edilizie e materiali adeguati. La previsione di eventuali contenuti sviluppi in nuove strutture destinate alla ricettività turistica dovrà essere adeguatamente motivata sul piano quantitativo e suffragata da appositi studi di inserimento...”. Ed inoltre, all’art. 9.2.5 “Direttiva per i nuovi insediamenti residenziali”, ricorda che “La previsione delle eventuali nuove aree di espansione residenziale dovrà conseguire (per il loro dimensionamento) non solo da una rigorosa disamina della effettiva domanda di abitazioni ma, soprattutto, da una valutazione dello stock di abitazioni esistenti non utilizzate, sotto-utilizzate e da recuperare (nel Centro Storico, nelle prime fasce di urbanizzazione, in determinati quartieri anche di recente edificazione etc.). In tal senso la previsione di edificazione in nuovi terreni è da considerarsi complementare e integrativa della città esistente e gli strumenti urbanistici dovranno operare un attento ridimensionamento di tutte quelle previsioni quantitative ed estensive che dovessero risultare sovrabbondanti: tenendo presente, in particolare, come un’eccessiva offerta di terreni fabbricabili oltre ad incrementare il fenomeno negativo del consumo di suolo, generi confusione – sia nelle attese che nei programmi – e disequilibri nell’organismo urbano”;

- c) si evidenzia che alcune aree destinate a nuovi insediamenti residenziali “Ce”, paiono essere localizzate in ambiti individuati dal PTC come boscati, per i quali: “gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ...; eventuali mutamenti di destinazione d’uso dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative. In ogni caso sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di boschi di alto fusto e nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni”. Si suggerisce all’Amministrazione Comunale di procedere ad una verifica in tal senso;
- d) analogamente si rileva che la localizzazione di alcune aree di nuovo impianto previste dalla Variante, contribuisce a perseguire l’ulteriore “sfrangiamento” dei centri abitati, già in atto, sia lungo i tracciati delle Strade Provinciali, che delle principali strade comunali. Si chiede, pertanto, di verificare la possibilità di localizzazioni alternative, tese a limitare il consumo del suolo, in special modo quello agricolo, contenendo nel contempo l’incremento del carico

urbanistico sul territorio; come ribadito dall'art. 9.2.5 delle N.d.A. del P.T.C. Direttiva per i nuovi insediamenti residenziali "... *la localizzazione delle eventuali nuove espansioni dovrà seguire criteri di complementarità e integrazione – fisici morfologici e funzionali – con la città esistente: nel senso che le aree saranno posizionate, di norma, contigue alle strutture edilizie già presenti, sia come "completamenti" che come occasioni di riqualificazione delle stesse*" ed inoltre "...Di norma è da escludere...la previsione di nuovi insediamenti residenziali su porzioni di territorio non ancora urbanizzato se indipendenti o staccati dagli insediamenti urbani esistenti... Ciò al fine di evitare operazioni aggiuntive di carichi urbanistici ed infrastrutturali; di scongiurare situazioni di incompatibilità paesistico-ambientale; di non alterare la mobilità esistente...Eventuali insediamenti che non rispondono ai criteri sopra descritti – da considerarsi assolutamente eccezionali – dovranno essere, comunque, subordinati: ad una verifica rigorosa e circostanziata delle capacità in essere delle infrastrutture tecnologiche, in particolare dei collettori fognari (v. successiva nota specifica), della rete dell'acquedotto e della rete viabilistica locale; qualora siano previste nuove tratte infrastrutturali al servizio dei nuovi insediamenti, la normativa dei P.R.G. dovrà assicurare la contestualità o la precedenza temporale degli interventi infrastrutturali; al completo rispetto dei valori paesistici e ambientali dei luoghi interessati e di un loro contesto sufficientemente ampio; alla non distruzione delle colture del luogo (siano esse agricole, boschive o forestali); alla qualità, infine, dell'organizzazione spaziale – sia in superficie che in volumi – delle tipologie, dei materiali e degli arredi, che, tutti, dovranno essere tali da non arrecare danno al territorio esistente, nei suoi caratteri storici, paesaggistici e di identità culturale". Il principio della limitazione e, se possibile, dell'annullamento del "consumo del suolo", è contenuto anche nel progetto definitivo del PTC2, con le modalità definite dagli artt. 15 e seguenti delle N.T.A.; in particolare il principio che dovrà essere recepito dalla pianificazione comunale è il seguente (cfr. art. 15 N.d.A. del PTC2): "Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello *sprawling*, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per Servizi pubblici e verde. A tale fine:

- a) *promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;*
 - b) ...
 - c) *disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;*
 - d) *escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;*
 - e) *perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;*
 - f) ...;
- e) alcune nuove aree di espansione risultano essere ubicate in località sprovviste dei collettori fognari. Considerato anche quanto espresso all' "Art. 4. Condizioni generali di edificabilità" delle N.T.A. della Variante, ovvero: "sono condizioni generali di edificabilità...l'esistenza di

opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali (...idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi...) o la previsione dell'attuazione di tali opere da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso", ed anche alla luce delle perplessità espresse nei punti precedenti, si suggerisce di valutare con la dovuta cautela queste nuove localizzazioni, privilegiando eventualmente le parti di territorio già servite dalle urbanizzazioni, o comunque facilmente collegabili ai condotti fognari; inoltre, considerando che alcune nuove aree sono comprese in zone definite "di ricarica delle falde", nel caso di autorizzazione di eventuali sistemi di scarico alternativi al collettore fognario comunale, si suggerisce di prevedere i dovuti accorgimenti atti alla protezione di eventuali infiltrazioni nella falda;

f) anche alla luce delle considerazioni espresse nel parere del competente Servizio Difesa del Suolo, riportato con successiva nota specifica, (in particolare le note nn. 3, 4 e 5) e sulla base della documentazione reperibile presso le banche dati in materia di studi sul dissesto idrogeologico (vedasi anche le analisi riportate nella tavola 5.1 del PTC2, in corso di approvazione e pertanto non vigente, riportata per estratto anche nella Relazione di Variante all'Allegato C1), si suggerisce di verificare e valutare con attenzione le nuove localizzazioni residenziali ed artigianali/produttive di nuovo impianto/completamento previste dalla Variante, al fine di appurare se la previsione di tali aree è sostenibile dal punto di vista della fragilità ambientale del territorio;

g) nella Relazione si evidenzia che *"La Variante Strutturale individua le zone da destinare ad attività artigianali e commerciali, confermando quelle in atto ed inserendo alcune nuove aree di completamento e nuovo insediamento atte a soddisfare le necessità locali (Aart1, Art12, Aart13, Aart14)".* Si suggerisce di specificare gli interventi che la Variante propone per queste aree, verificandone le caratteristiche geologiche e ambientali, gli eventuali accessi da strade provinciali (v. nota specifica), differenziandole anche graficamente rispetto a quelle consolidate; si richiama in merito, quanto previsto dall'articolo 10.4.1 delle N.d.A. del P.T.C., il quale prevede che *"I PRG e le loro varianti dovranno porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati; l'eventuale previsione di nuove aree ad usi produttivi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:*

- perseguire con priorità ubicazioni in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto utilizzando i nuovi interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti;

- motivare e quantificare il fabbisogno anche in riferimento alle potenzialità di insediamento delle aree produttive esistenti;

- ...

- verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;

- ...

- definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area e le eventuali forme di incentivazione alla rilocalizzazione o alla riconversione d'uso.

- Nelle aree produttive previste in ambiti definiti quali “a ricarica delle falde”, ai sensi di quanto evidenziato all’art. 37 del PTR, dovrà essere esclusa la localizzazione di attività produttive incluse nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U. Leggi Sanitarie;
- h) con riferimento ad eventuali nuove localizzazioni poste in fregio alla viabilità provinciale – “AartI” - si ricorda che tali aree non potranno avere accessi diretti dalla strada provinciale. In proposito, si richiamano le direttive dell’art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., le quali prevedono che “... *Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ...*”;
- i) con riferimento ai tracciati di viabilità provinciale da definirsi, individuati dal PTC (peraltro non confermati dal PTC2 non ancora approvato), consistenti in: “Tratta 168-169 - SP1 – da funghera di Germagnano a Ceres – intervento di potenziamento”, “Tratta 170 - Variante di Voragno – da valle di Voragno a monte di Voragno - nuova sede” e “Tratta 173 - Variante di Procaria – da valle di Procaria a monte di Procaria – nuova sede”, si invita a riportare le previsioni di tali tracciati nella cartografia di Variante;
- j) in merito alla verifica dello standard a Servizi, si ricorda che deve essere effettuata, su ogni tipologia di Servizio, per gli abitanti teorici in progetto e non per i residenti alla data attuale. Occorre specificare, sul totale di abitanti teorici previsti dalla Variante, la quantità di popolazione residente e turistica, al fine di un’eventuale applicazione di standard più elevato per i Servizi di parco/gioco/sport e di uno standard relativo alla sola popolazione residente (di progetto) per i Servizi di Interesse Comune e Istruzione, secondo quanto previsto dalla L.R. 56/77, ovvero: “*I PRG dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente a di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1° comma (verde/gioco/sport e parcheggi), elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) (ossia i parcheggi) a mq. 20 per abitante vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma (istruzione e interesse comune) vanno riferiti alla popolazione residente*”. Si ricorda che deve essere verificato lo standard per ogni tipologia di Servizio, quindi anche per il verde/gioco/sport, pur con la specificazione sopra riportata in merito alla verifica da effettuarsi. Inoltre, si suggerisce di specificare l’attribuzione della capacità insediativa prevista per le “Zone per attrezzature di interesse generale”, indicata nella tabella al p.to 6.2 della Relazione e di quantificare (in opportuna tabella) la dotazione di Servizi per le aree atrigianali/produttive e quelle di interesse generale F1;
- k) si suggerisce di aggiungere, nella tabella comparativa tra lo strumento urbanistico Vigente e la Variante, riportata al p.to 6.2 della Relazione, anche un raffronto tra le volumetrie previste/esistenti, in quanto il P.R.G. Vigente e la Variante applicano indici volumetrico/abitativi medi diversi (90 mc/ab. per il Vigente e 150 mc/ab. per la Variante);
- l) in merito alla tavola 6 “Indagine Commerciale”, si suggerisce di verificare la perimetrazione relativa all’Addensamento “A1” indicata in legenda, in quanto la stessa non si rileva quale indicazione nella rappresentazione cartografica; relativamente all’adeguamento della Variante alla normativa commerciale regionale, si ricorda il parere della Regione Piemonte prot.

0003729/DB1701 del 13/05/2011;

- m) relativamente alle linee di alta tensione ubicate a Chiampernotto, sulla strada per Almesio e all'incrocio tra la SP1 e la SP 33, si consiglia di procedere alla precisa individuazione delle eventuali fasce di rispetto, valutando le destinazioni d'uso con esse compatibili, a norma di Legge;
- n) si rileva che nella cartografia di Variante, non sono evidenziati gli ambiti soggetti ad "usi civici", identificati ai sensi della Legge 1766/1927 e del R.D. 332/1928, assoggettati a vincolo paesaggistico con la Legge 490/1999 e successivamente con il D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (art. 142, comma 1, lettera h). Si suggerisce di delimitarli nelle cartografie del Piano, e di identificarli con le destinazioni d'uso, al fine di poter assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione. A riguardo si rammenta che l'accertamento amministrativo è indispensabile per determinare il vincolo paesaggistico e, se ritenuto necessario, acquisire l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), pena l'applicazione di sanzioni amministrative o penali (artt. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004) nel caso di interventi privi di autorizzazione. Infine si rammenta quanto citato al comma 1 dell'art. 17 del PTC 2, in cui si sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti "...a quanto enunciato.....alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato";
- o) per quanto attiene gli aspetti di carattere idrogeologico, si evidenzia il parere espresso dal Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia di Torino (Prot. n. 467282 class. 10.09.02 del 30.05.2011), riportato come segue:
- "Si è quindi provveduto ad esaminare la documentazione di tipo geologico resa disponibile ed a confrontarla con i dati di tipo geologico riportati nella Banca Dati della Provincia di Torino, sul sito internet dell'Arpa Piemonte, della Regione Piemonte e nel progetto definitivo della variante al PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20.07.2010.*
- 1. nel settore nord – occidentale del territorio comunale sono state censite dal SIVA (Banca Dati Valanghe condivisa Regione – Provincia di Torino) alcune valanghe, in particolare a nord di Crociasse è stata censita una zona pericolosa per caduta valanghe laddove si è scelto di inserire una modesta area in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, scelta che appare poco prudente;*
 - 2. nell'angolo nord-est del territorio comunale è presente una frana classificata come 39FQ10 negli elaborati cartografici dello studio geologico della variante al P.R.G.C.; in parte di essa, intorno al coronamento, si è scelto di individuare un'area in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, la quale appare inidonea;*
 - 3. In Loc. La Taietta (settore orientale) è stata cartografata un'estesa frana dall'IFFI (Inventario Fenomeni Franosi Italiani) nella fase 2 – ossia la fase che prevede anche sopralluoghi di terreno oltre alla fotointerpretazione. E' pertanto inopportuno prevedere qui una perimetrazione in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;*

4. *nelle tavole della variante del PTC che riguardano il dissesto idrogeologico, in Loc. Balmassa é indicato un conoide di deiezione formato dai depositi alluvionali del rio Balmassa. Pur tenendo conto che si tratta di un dato giudicato a “grado di rispondenza scarso” non si può ignorare, pertanto la perimetrazione di un’estesa area in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica appare decisamente poco cautelativa;*
 5. *nelle tavole della variante del PTC che riguardano il dissesto idrogeologico è stato cartografato un’esteso dissesto areale legato ad attività torrentizia a pericolosità molto elevata lungo il T. Stura di Valle Grande. Nei pressi del cimitero a nord di Ceres, Loc. Bundina, l’area perimetrata in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica appare estendersi anche all’area soggetta ad attività torrentizia. Pur tenendo conto che si tratta di un dato giudicato a “grado di rispondenza scarso” non si può ignorare, pertanto occorre controdedurre in modo opportuno;*
 6. *tra Le Combe e La Mesonetta (settore sud del territorio comunale) il progetto IFFI nella fase 2 – ossia la fase che prevede anche sopralluoghi di terreno oltre alla fotointerpretazione, ha censito una frana quiescente: è auspicabile che le perimetrazioni in classe II non siano poste all’interno dell’area di frana, neppure nei settori di frangia. Infine, un’annotazione tratta dal rapporto “Evento alluvionale del 15-16 marzo 2011” della Regione Piemonte. Comune di Ala di Stura (è verosimile che sia un errore e che ci si riferisca al Comune di Ceres): in Loc. La Fabbrica presenza di un masso instabile e di acque di ruscellamento provenienti dal versante. Pertanto si invita ad una riflessione circa la perimetrazione di questo areale nella carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.”*
- p) per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica si rimanda al parere espresso dal competente Servizio Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) della Provincia di Torino con nota prot. n. 0613060/2010/LB6-Tit.:10.04.02 del 29/07/2010, già trasmessa al Comune;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la **compatibilità**;
3. **di trasmettere** al Comune di Ceres ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino, 30/06/2011

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)